



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Verbale della seduta consiliare del 29/07/2016

Addì ventinove del mese di luglio dell'anno duemilasedici, alle ore 19,05 e seguenti in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito in seduta straordinaria urgente, di prosecuzione della seduta del 28/07/2016 ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott Benedetto Vassallo, consigliere presente con il maggior numero di preferenze individuali.

Partecipa il Segretario, dott. Leonardo Misuraca.

All'appello risultano presenti 15 consiglieri su 20 assegnati a questo Comune: Angileri, Armenio, Caico, Caternicchia, D'Anna, Failla, Farruggia, Inglese, Li Voti, Lupo, Montalbano, Mulé, Quartararo, Tramuta, Vassallo, numero sufficiente per la validità della seduta. Sono assenti i consiglieri: D'Azzo, Picarella, Tortorici, Turano e Zicari

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i consiglieri Armenio, Lupo e Montalbano .

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: IL Sindaco, sig. Carmelo Pace, il Vice Sindaco sig. Alessandro Dinghile, l' assessore dott.ssa Cristina Cortese, l'assessore avv. Antonino Firetto e l'assessore avv. Lucia Padovano.

E' iscritto all'o.d.g. il seguente punto:

1. Integrazione deliberazione C.C. n. 9 del 30/04/2016 di approvazione piano finanziario, tariffe e rate componente Tari (Tributo Servizio Tributi) anno 2016. (Del. Cons. n. 50).

Il Presidente apre i lavori dando la parola al Dirigente del 3° Settore, dott. Gallo.

Prende la parola il dott. Gallo il quale rileva che la proposta scaturisce da alcune note di variazione dei costi del servizio da parte dell'UTC. Sottolinea di aver chiesto notizie all'UTC, al fine di poter provvedere nei tempi previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che il legislatore ha anticipato al 31 luglio, nel caso di ulteriori costi, ad eventuali rettifiche.

L'Ufficio, continua il dott. Gallo, sulla scorta di una nota dell'UTC del 24 giugno che prevedeva un aumento dei costi di 290.000 euro, ha provveduto a ricalcolare le tariffe e trasmettere la proposta al Consiglio nei tempi utili e cioè entro il 31 luglio, al fine di prendere successivamente atto, a quella data, della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Rileva che oltre a questa nota è pervenuta in data odierna altra nota da parte dell'UTC nella quale, tenuto conto delle nuove Ordinanze regionali per porre rimedio a questa difficile situazione del conferimento dei rifiuti, che l'importo può essere ridotto presuntivamente da 290 a 90 mila euro. Riferisce di non avere notizie ufficiali di altre note, anche se ci sono notizie comunicate dal Segretario di ulteriori calibrature. Ribadisce, come ufficio, che la prima scadenza utile per effettuare gli equilibri di bilancio è il 31 luglio, per cui rimane in attesa delle direttive che si decideranno questa sera dal Consiglio o che perverranno da parte dell'A.C., alla luce di quest'ultima nota, stante che con la scadenza del 31 luglio, ritirando l'atto, tecnicamente ci sono i tempi per poter rimodulare le tariffe.

Chiede e ottiene di intervenire il consigliere Tramuta il quale chiede al Segretario un parere giuridico sulla vicenda di che trattasi.

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale, dott. Misuraca, il quale espone quanto segue:

Con nota prot. 1772 del 12/7/2016 veniva trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale la proposta d'iniziativa del Servizio Tributi avente ad oggetto "Integrazione Deliberazione C.C. n. 9 del 30/4/2016 di approvazione piano finanziario, tariffe e rate della componente Tari (tributo servizio rifiuti) anno 2016" con invito all'adozione entro il 31 luglio (termine vigente per la salvaguardia degli equilibri di bilancio).

Il Servizio proponente perveniva a tale determinazione a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7/6/2016 del Presidente della Regione Siciliana che ha imposto a questo Ente di conferire i rifiuti per il periodo dal 7/6/2016 al 30/11/2016 presso la discarica della "Sicula Trasporti s.r.l." sita in Lentini e a seguito di comunicazione del Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica che ha ipotizzato, nel periodo, un incremento del costo del servizio pari a € 290.000, 00;

Con nota prot. n. 72/Segr del 13/7/2016, con riferimento alla proposta anzi citata, invitavo il Servizio Ecologia dell'Ente a rimodulare, con la massima sollecitudine, i dati forniti alla luce del disposto di cui all'art. 5, commi 1, 4 e 5 della Disposizione attuativa dell'11/7/2016 del Presidente della Regione Siciliana (che prevede la riapertura dal 1° agosto c.a. della discarica di Siculiana) e a valutare, al fine di un eventuale aumento dei costi, anche l'incidenza ipotetica e prudenziale del risparmio derivante dal sistema di raccolta differenziata dei rifiuti attivato dall'11 luglio c.m. nelle località di Seccagrande e Borgo Bonsignore e dal 1° Agosto su tutto il territorio comunale.

In riscontro a detta nota, il Responsabile del Servizio Ecologia e il Dirigente del 2° Settore, tenuto conto della propria nota prot. 11899/3001 del 22 giugno 2016, riguardante la stima in aumento dei costi del servizio per il periodo dal 7 giugno al 30 luglio 2016 e della disposizione attuativa n. 26 del 11 luglio 2016 del Presidente della Regione Siciliana, in particolare l'art. 5 riguardante l'autorizzazione degli impianti mobili di biostabilizzazione per la discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro entro il 31 luglio c.a., comunicavano, per la considerazione che l'eventuale riapertura di tale impianto implica una riduzione dei costi di trasporto e conferimento dei rifiuti, che l'incremento previsto del costo del servizio, come

specificato con note prot. n. 11899/3001 e n. 12759/3332, a partire dal 1° agosto, poteva essere ridotto presuntivamente da € 290.000,00 ad € 90.000,00 circa.

La citata ultima nota non rispondeva, comunque, a pieno a quanto da me richiesto ovvero di valutare, altresì, l'incidenza ipotetica e prudenziale del risparmio derivante dal sistema di raccolta differenziata dei rifiuti attivato dall' 11 luglio c.m. nelle località di Seccagrande e Borgo Bonsignore e dal 1° Agosto su tutto il territorio comunale.

Con nota prot. 13960 del 27/7/2016 con riferimento alla precedente nota di prot. n. 72 del 13/07/2016 sempre chi vi parla ha ritenuto di dover mettere in evidenza che il Presidente della Regione Siciliana, con Ordinanza n. 10/Rif del 20/7/2016, ha autorizzato l'impianto di biostabilizzazione della discarica di Siculiana per la quantità massima giornaliera di trattamento di rifiuto urbano indifferenziato pari a circa 110t/gg a partire dal 1° agosto 2016 al 31/8/2016 e a regime dal 1° settembre in poi di 140t/gg e che in considerazione della quantità irrisoria autorizzata rispetto alla produzione di rifiuto dei Comuni della ex Provincia Regionale di Agrigento che si attesta a circa 600t/gg , verosimilmente, a questo Ente sarà inibito il conferimento in detta discarica onde l'invito al Servizio Ecologia a non tener conto di tale prospettiva nella rimodulazione dei costi.

Con la nota citata il Servizio Ecologia veniva reinvitato a calcolare l'incidenza ipotetica del risparmio derivante dal sistema di raccolta differenziata dei rifiuti conseguibile entro fine anno con riferimento a percentuali progressive di rifiuto differenziato sottratto allo smaltimento in discarica e tanto, anche al fine di fornire elementi di giudizio ai Consiglieri chiamati nella odierna seduta ad esaminare la proposta di modifica del Piano finanziario Tari 2016.

In riscontro a tale ultima e a rettifica della propria precedente nota di quantificazione dell'aumento del costo del Servizio di cui trattasi, il Servizio Ecologia ha trasmesso una nuova rimodulazione dei costi ipotizzando, tenuto conto di una stima di incidenza della raccolta differenziata, un aumento del costo del Servizio pari a € 134.546,00 ed evidenziando, comunque, che tali costi possono ulteriormente ridursi qualora si riapra la discarica di c.da Saraceno sita nel territorio di Sciacca.

Ora, è di tutta evidenza che la situazione emergenziale derivante da una situazione di criticità del sistema impiantistico di smaltimento regionale, gestita dalla Regione Siciliana con Ordinanze contingibili e urgenti del suo Presidente che si sono susseguite nel periodo a ritmo settimanale con disposizione che hanno mutato di volta in volta lo scenario sia in termini di contingentamento di quantitativi conferibili sia in termini di individuazione dei siti nei quali conferire e che in atto viene gestita dalla Regione Siciliana "ad horas", determina una situazione fluttuante che rende la proposta carente di un presupposto essenziale ai fini della modifica del piano finanziario ossia la certezza dell'aumento del costo del servizio che in proposta viene supposto e cristallizzato in un determinato contesto, peraltro mutato, onde la necessità di evitare incidenze in termini di costo sulle tariffe non attendibili, in quanto non affatto definitive e riscontrabili con certezza solo a consuntivo.

Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato e in considerazione della preannunciata riapertura imminente della discarica di Sciacca, che determinerebbe un notevole abbattimento dei costi se congiuntamente viene registrata una elevata percentuale di raccolta di rifiuto differenziato, che risulti assolutamente necessario attivare un sistema di monitoraggio dei costi in relazione alle fasi evolutive e di differire la quantificazione dell'eventuale costo in aumento del Servizio al momento del rientro dal periodo emergenziale e tanto, per l'esigenza

imprescindibile di far gravare sull'utenza, solo i costi effettivamente sostenuti, costi che non possono essere fondati su dati che mutano con cadenza settimanale ma che, comunque, vanno tenuti costantemente sotto controllo al fine dell'adozione di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

A questo punto a fronte di un contesto mutevole e di un possibile aumento del costo di conferimento da quantificarsi nei termini anzi detti, si deve, quindi, verificare come l'Ente potrà far fronte ad una possibile variazione del Piano Finanziario ed, in particolare, se – a fronte dell'intervenuta scadenza del termine di approvazione dei bilanci di previsione del 2016 – questo Ente potrà modificare con effetto retroattivo le tariffe già approvate oppure se potrà garantire la copertura dei maggiori costi attraverso autorizzazioni di spesa e ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ovvero, ancora, se sarà possibile rimandare la copertura di tali maggiori costi nell'ambito del Piano Finanziario per l'anno 2017.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la possibilità di rivedere le tariffe della TARI successivamente al termine di approvazione del bilancio da parte del Comune, si richiama l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ai sensi del quale :

*«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza **entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, **purché entro il termine innanzi indicato,** hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

Tale disposizione generale (applicabile anche ai Comuni della Regione Siciliana, in forza della sua portata generale e sistemica, che non appare derogata dai diversi termini fissati a livello regionale per l'approvazione del bilancio) riprende quanto in precedenza indicato dal Legislatore con l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale:

*«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione».***

Poiché, in relazione all'anno 2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato ripetutamente differito e, con decreto del Ministro dell'Interno , è stato da ultimo fissato al 30 aprile 2016, ne consegue che – a fronte delle disposizioni sopra richiamate – il Comune non potrebbe dopo tale data provvedere a rettificare le tariffe della TARI con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2016 , in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana, come derivante dai maggiori costi di conferimento in discarica determinatesi a seguito della situazione emergenziale.

In tal caso viene in soccorso il disposto di cui all'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale : " *Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le*

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" (ossia il 31 luglio 2016).

Nell'oggettiva impossibilità di provvedere alla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 31 luglio 2016 per impossibilità, come nella fattispecie che ci occupa, di determinare un costo certo per le ragioni evidenziate, viene, comunque, in soccorso la disposizione generale contenuta nell'art. 54, comma 1-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ancora vigente, in base al quale: *«Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo»*

La disposizione riproduce con modifiche il contenuto dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68), secondo cui *“Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi ... gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate”*. Tale disposizione, a sua volta riproduce letteralmente il contenuto dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Le disposizioni anzi citate, che non dettano alcun limite per la rettifica delle tariffe in corso d'anno, appaiono del tutto pertinenti alla fattispecie in esame, nella quale la necessità di provvedere alla eventuale variazione in aumento delle tariffe della TARI risulta determinata non da una errata quantificazione dei costi da parte del Comune, bensì dall'incremento dei costi di conferimento in discarica determinato dalla situazione emergenziale esplosa successivamente all'approvazione del Piano Finanziario.

In forza di tali disposizioni, non abrogate, l'eventuale modifica delle tariffe della TARI potrebbe intervenire anche successivamente al 31/7/ 2016, con provvedimento adottabile nell'ambito di una variazione di bilancio che sarebbe destinato ad operare *con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso*.

Nell'ipotesi in cui il Comune non ritenesse opportuno modificare in aumento le tariffe già deliberate per l'anno 2016, si evidenzia che la copertura dei maggiori oneri determinati dall'aumento dei costi di conferimento potrebbe intervenire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 147/2013, attraverso la riduzione del tasso di copertura del costo del servizio derivante dall'entrata tariffaria e la sua sostituzione con apposita autorizzazione di spesa e ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In tal senso, si evidenzia che l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-ter) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha espressamente previsto che:

«Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 . La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune».

Con tale disposizione è stato, infatti, eliminato il limite del 7% (previsto nel 2013 ai fini TARES e dal comma 660 della L. 147/2013 nell'iniziale disciplina della TARI) quale quota massima del Piano Economico Finanziario che i Comuni avrebbero potuto non coprire con il gettito della TARI, assicurando invece ai Comuni la possibilità di coprire con la tassa un importo del Piano Finanziario anche inferiore, senza che questa decisione possa determinare alcuna violazione delle norme dettate dal D.P.R. 158/1999 che prevedevano come presupposto della T.I.A. (e poi della TARES e della TARI) la copertura integrale del costo del servizio con le entrate derivanti dalla tassa.

Ne consegue che, a partire dal 2014 il Comune si trova nella possibilità di diminuire il tasso di copertura del costo del servizio (fermo restando l'obbligo di non scendere comunque al di sotto della percentuale minima di copertura che era fissata in T.A.R.S.U. dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993, ossia 70% per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 50% per gli altri enti), potendo finanziare con entrate diverse il maggior costo del servizio rispetto alle entrate della TARI.

Sotto questo profilo, poiché per «riduzione» della TARI si può intendere non solo la minore tassa richiesta al singolo o ad una specifica categoria tariffaria, ma anche la riduzione generalizzata accordata alle tariffe di tutte le categorie – per assorbire, nel caso di specie, l'aumento che il Comune avrebbe dovuto introdurre, ove avesse voluto fare fronte agli aumenti dei costi legati alla variazione del Piano Finanziario per continuare a garantire la copertura integrale del costo del servizio con l'entrata tariffaria –, si evidenzia che anche tale strada appare percorribile dall'Amministrazione, per compensare i maggiori costi determinati dai nuovi costi di conferimento derivanti dalla situazione emergenziale dei rifiuti in corso.

Non determinando variazione delle tariffe TARI già approvate, tale decisione potrà, quindi, essere adottata nell'ambito di una variazione di bilancio, finalizzata a fronteggiare con entrate diverse dalla tassa i maggiori costi esposti al Comune.

Da ultimo, si deve verificare se una possibile soluzione alla problematica determinata da un possibile aumento dei costi di conferimento in discarica potrebbe essere rinvenuta nello spostamento sul Piano Finanziario del 2017 dei maggiori oneri derivanti al Comune per l'anno in corso.

In merito, si deve premettere che lo spostamento sul Piano Finanziario dell'anno successivo dei maggiori costi intervenuti in corso d'anno rappresenta, sulla base delle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 (che regola il cd. Metodo normalizzato della T.I.A., recepito anche ai fini TARI, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 651, L. 147/2013, in mancanza dell'adozione da parte del Comune di un diverso criterio di commisurazione delle tariffe, ai sensi del comma successivo della stessa legge), il criterio ordinario per la definizione delle tariffe, criterio adottato da questo Ente.

Dalla formula riportata nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 che disciplina il «Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento» emerge in modo indiscutibile che la quantificazione dei costi da porsi alla base del Piano Finanziario TARI, ove basato sull'applicazione delle norme dettate dal D.P.R. 158/1999, dovrebbe avvenire tenendo conto dei costi dell'anno precedente a quello per il quale viene determinata la tariffa, con la conseguenza che l'aumento dei costi intervenuto in corso d'anno non dovrebbe rendere necessario modificare il Piano Finanziario adottato per lo stesso anno, laddove non sussistano i termini per la variazione, dovendo essere considerato ai fini della

determinazione della tariffa della TARI dell'anno successivo a meno che non intervengano variazioni *con effetto dall'anno in corso*.

A fronte della disamina sopra effettuata, appare evidente che il Comune potrà adottare tipologie di decisioni tra loro del tutto diverse per risolvere il problema determinato dall'eventuale aumento, nel corso del 2016, dei costi di conferimento a seguito della situazione emergenziale, con l'unico imperativo che tali possibili decisioni – tutte giustificabili a fronte della normativa vigente – dovranno essere compiutamente motivate dall'Ente.

La proposta in esame, per tali argomentazione si ritiene oltre che illegittima anche inopportuna.

In ultimo, ma non meno importante, si evidenzia che ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D. Lgs 267 /2000 e delle vigenti disposizioni regolamentari relative alla disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale " Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In considerazione della prerogativa riconosciuta a soggetti ben individuati, si ritiene che la convocazione non possa essere attivata da soggetti ulteriori quali i dirigenti i quali, in presenza di proposte non aventi contenuto discrezionale hanno l'obbligo di predisporre le proposte, non necessitando nel caso l'iniziativa della componente politica, e di trasmetterle formalmente al Sindaco al quale è riconosciuta la prerogativa di richiedere la convocazione del Consiglio assumendo ogni responsabilità in ordine all'omissione.

Chiede la parola il consigliere Li Voti.

Il Presidente dà la parola al consigliere Li Voti il quale chiede al Segretario Generale su quali basi è stato fatto questo aumento che andremo a trattare questa sera.

Il Segretario ribadisce quanto esposto precedentemente sottolineando che ci si trova nel pieno di una situazione emergenziale che fluttua di giorno in giorno, per non dire di ora in ora. Sostiene che non è un problema di raccolta, ma è il frutto di criticità di sistema di smaltimento dei rifiuti e di discariche non a norma. Ritiene che la speranza sia la riapertura della discarica di Sciacca, che diminuirebbe notevolmente il costo di conferimento, oltre naturalmente all'effettuazione della raccolta differenziata. Ritiene che la proposta in esame sia illegittima ed anche inopportuna perché fondata sull'ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Siciliana alla quale ne sono seguite molte altra, per cui non si può far gravare all'utenza un aumento che, ad oggi, non è certo. Rileva infine che si possono rimodulare le tariffe anche dopo, entro fine novembre, oppure, in ultima analisi, il Comune lo può fare con la fiscalità generale.

Chiede ottiene di intervenire il Dirigente del 3° Settore il quale, alla luce di quanto detto dal Segretario che la proposta è illegittima ed inopportuna, dichiara che l'ufficio, a questo punto, non può che ritirare il punto in questione. Per quanto riguarda invece gli equilibri di bilancio, tenuto conto che al 31 luglio vi sono delle informazioni fluttuanti, sostiene che non si può che rinviare l'adozione degli equilibri di bilancio e pertanto ci si aggiornerà a quando si avranno elementi più chiari per l'adozione della conseguente delibera.

Il Presidente, a seguito del ritiro del punto da parte del Dirigente del 3° Settore, alle ore 20,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Leonardo Misuraca